

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **420/1987** (ECLI:IT:COST:1987:420)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **11/11/1987**

Deposito del **19/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **02/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3727**

Atti decisi:

N. 420

## ORDINANZA 11-19 NOVEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 marzo 1983 dal Pretore di Todi nel procedimento civile vertente tra Zoppetti Maria e la Prefettura di Perugia, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1986 dal Pretore di Saluzzo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Palmero Oreste ed altri e il Presidente della Regione Piemonte, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60,

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine di prescrizione superiore a quello stabilito dall'art. 157, n. 6 cod. pen. per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero, diversamente da quanto stabilito dagli artt. 157, 161, 172 e 173 cod. pen., la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito;

Considerato che il raffronto fra la disciplina penale e quella amministrativa è di per sé di scarso significato, ove si considerino le importanti diversità che esistono tra le due categorie di illecito, già sul piano costituzionale (l'intero testo dell'art. 27 della Costituzione si applica soltanto alla responsabilità penale; il principio della irretroattività della legge è costituzionalizzato solo con riguardo alla materia penale: v. Corte cost. n. 68/1984);

che importanti diversità si ravvisano altresì sul piano della normativa ordinaria, ove si consideri che il legislatore del 1981, tenuto conto della peculiarità della materia, ha disciplinato l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di diritto civile (non solo nei casi cui ci si riferisce nella specie, ma ugualmente per la responsabilità solidale: v. art. 6);

che non potendosi ravvisare quella omogeneità di situazioni che il giudice a quo pone a fondamento della questione, la stessa va ritenuta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*